



TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE

**INVITO ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' AD ESSERE NOMINATI
CURATORI SPECIALI DEL MINORE**

VISTA la Legge 26 novembre 2021 n. 206, *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata,*

VISTO l'art. 1, paragrafo 26, Legge 26 novembre 2021 n. 206 il quale stabilisce: *“Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti spetta, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati”;*

VISTO che l'art.1, paragrafo 30, Legge 26 novembre 2021 n. 206 dispone altresì che: *“All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i*

genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato»;

VISTA la necessità di elaborare una lista di professionisti che siano disponibili ad essere nominati curatori speciali del minore;

RITENUTO che la scelta dei curatori debba essere seguire il criterio trasparenza e che debba garantire il livello di professionalità richiesto dal caso di specie;

INVITA

I sig.ri avvocati a esprimere la propria disponibilità ad essere nominati curatori speciali del minore, a tal fine compilando il modulo allegato e ad inviarlo alla Segreteria del Tribunale di Pisa all'indirizzo mail tribunale.pisa@giustizia.it con oggetto "Dichiarazione disponibilità alla nomina di curatore del minore – CIVILE" entro il 30 aprile 2022;


INFORMA

Che eventuali dichiarazioni di disponibilità pervenute in data successiva al 30 aprile 2022 saranno comunque ammissibili onde aggiornare le liste in ogni momento;

Che la lista redatta a seguito delle dichiarazioni di disponibilità verrà pubblicata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei moduli sul sito istituzionale del Tribunale di Pisa;

Che l'incarico di curatore speciale del minore non prevede la riscossione di compensi ma che, laddove ne ricorrano i presupposti, in vista della costituzione in giudizio, ove necessario, il curatore può richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Maria Giuliana Civinini



**MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' AD ASSUMERE L'INCARICO
DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE – SEZIONE CIVILE**

Spett.le
Tribunale di Pisa
Piazza della Repubblica, 5
Pisa (PI) - 56123

Il/La sottoscritto/a Avv. _____, nato/a _____

il _____ C.F. _____ con studio legale in _____

Via _____ n. _____; n. telefono _____

indirizzo mail _____ indirizzo PEC _____

Consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,

DICHIARA

Di essere iscritto all'albo degli avvocati di _____;

Di aver maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno cinque anni oppure, in alternativa, di durata inferiore salvo dimostrazione di aver seguito almeno dieci casi nell'ultimo biennio in materia di famiglia;

Di aver frequentato un corso specialistico di alta formazione di diritto di famiglia o, in alternativa, un corso relativo alla condizione del minore nel processo;

SI	NO
----	----

Di avere comprovata esperienza in materia di diritto di famiglia e tutela dei diritti dei minori;

SI	NO
----	----

Di aver già svolto l'incarico di curatore speciale del minore;

SI	NO
----	----

Di essere disponibile ad essere inserito nella lista di avvocati che potranno essere nominati curatore speciale del minore;

INDICA

di essere iscritto/di non essere iscritto all'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;

DICHIARA INOLTRE

- di non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- di non aver subito condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali;

ALLEGA

- Curriculum Vitae aggiornato.
- Eventuali attestati di frequenza di corsi pertinenti.

Pisa, li _____

Firma per esteso